

I Jolly in pillole

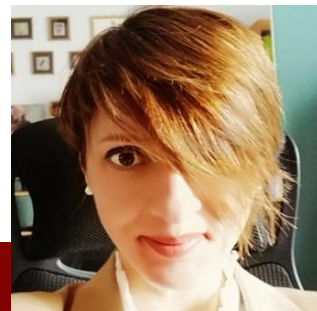
*Legittime le adozioni internazionali delle
persone singole*

Corte Costituzionale, sentenza n. 33 del 2025



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Diritto del minore ad una famiglia
- Art. 2 della Costituzione (Garanzia dei diritti inviolabili e principio personalista)
- Art. 117, primo comma, della Costituzione (Obbligo del legislatore di rispettare Costituzione, vincoli derivanti dall'appartenenza all'UE e internazionali)
- Art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza)
- Famiglia fondata sul matrimonio
- Idoneità all'adozione internazionale e attitudini genitoriali
- Diritto a diventare genitori e libertà di autodeterminazione della persona

Decisione

Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono.

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo **29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983**, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono **adottare un minore straniero residente all'estero**, per contrasto con **gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione**, quest'ultimo in relazione all'articolo **8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**.



Disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184 censurate

Art. 29-bis, comma 1:

Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Art. 6, comma 1:

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

Parametri costituzionali venuti in rilievo

Articolo 2:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 117, comma 1:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Cos'è:

Firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, la convenzione è un **trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa**. Tutti i 46 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE).

La convenzione **ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo**, volta a **tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani**. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. **Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigila sull'esecuzione delle sentenze.**

La convenzione ha **diversi protocolli**, che modificano il suo quadro.

Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, **consente all'UE di accedere alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato predisposto nel 2013.**

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Art. 8 . Diritto al rispetto della vita privata e familiare:

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Motivi della decisione/1

L'esclusione della persona singola dall'accesso all'adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, perché:

- si riverbera sul **diritto alla vita privata**, inteso come **libertà di autodeterminazione**, che si declina quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero;
- **l'interesse ad adottare si coniuga anche con una finalità di solidarietà sociale**, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione;
- **scopo dell'adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all'estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso;**

Motivi della decisione/2

L'esclusione della persona singola dall'accesso all'adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, perché:

- l'insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell'attuale contesto giuridico-sociale – **una interferenza non necessaria in una società democratica;**
- l'esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva **non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso;**
- i limiti frapposti all'autodeterminazione orientata alla genitorialità **non possono consistere in un divieto assoluto** a meno che lo stesso non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale;

Conseguenze della decisione

- La scelta operata dal legislatore con l'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 **risulta non necessaria in una società democratica**, in quanto **non conforme al principio di proporzionalità**, e determina **la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione** orientata a una genitorialità ispirata al **principio di solidarietà**.
- **Sono accolte le questioni di legittimità costituzionale, sollevate**, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
- **Rimane ferma l'applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all'art. 6** della legge n. 184 del 1983. In particolare, **l'adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti**, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all'età e al suo «essere affettivamente idone[o] e capac[e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend[a] adottare» (comma 2 del citato art. 6).

Per scaricare la sentenza

Sentenza n. 33 del 2025

[https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:
33](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:33)



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani